



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Nola**

Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria , all'udienza del 26/06/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precise dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 7185/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

tra

**LUCA**, assistito e difeso dall'Avv. **LIGUORI VINCENZO**,  
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4,  
*attore*

e

**GENERTEL S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
assistita e difesa dall'Avv. **GIUSEPPE**, con il quale  
elettivamente domicilia in

*convenuta*

nonché

**FRANCESCA**

**CARMINE**

*convenuti contumaci*

nonché

**FERDINANDO,**

**RAFFAELE,**

**FORTUNA,**

**IMMACOLATA**, assistiti e difesi dall'Avv.



LIGUORI VINCENZO, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli,  
al Centro Direzionale Is. F4,

*Interventori*

avente ad **OGGETTO**: LESIONE PERSONALE,  
sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come da note telematiche depositate.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.

La presente lite verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale disciplinato dalla normativa speciale sulla responsabilità civile obbligatoria.

La domanda è fondata e deve essere accolta, seppur nei limiti che seguono. Come noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.

Tanto premesso, in ordine all'accertamento dei fatti ed al nesso eziologico coi dedotti pregiudizi, sussiste cosa giudicata esterna *ex art. 2909 c.c.*, formatasi in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1663/18, pubblicata il 29.3.2018 e ritualmente passata in giudicato (cfr. certificazioni del 24.7.2018 in atti), resa nei confronti delle medesime parti del presente



Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “*Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili*” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538).

Riportando le predette coordinate applicative alla vicenda odierna, deve concludersi nel senso della prova della sussistenza di sofferenza ulteriore subita dallo \_\_\_\_\_ che richiede adeguato ristoro. In tal senso, viene in rilievo quanto accertato nell'ambito della CTU, all'esito dei colloqui avvenuti con lo specialista neuropsichiatra incaricato, il quale rilevava la “*perdita di un'immagine corporea che il p. riteneva perfetta e che invece ora è spesso causa di aggressività e disagio con elementi depressivi che lo portano ad escludersi dall'ambiente circostante per un tempo indefinito*”. Tali risultanze giustificano un aumento del 25 % del danno dianzi individuato, sicché, in totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di \_\_\_\_\_ Luca, l'importo complessivo di €. 919.943,00.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:

a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna GENERTEL S.P.A., CARMINE e

FRANCESCA, in solido, al pagamento in favore di LUCA della somma di €. 513.963,00 (tenuto conto del versamento della cifra di cui alla provvisionale) oltre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto al soddisfo;

b) condanna GENERTEL S.P.A., CARMINE e

FRANCESCA, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, nonché degli intervenuti FERDINANDO,

RAFFAELE, FORTUNA,

IMMACOLATA, delle spese di giudizio, che liquida in €. 11.229 per compensi, oltre €. 259 per spese, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito, Avv. Vincenzo Liguori, per dichiarazione di fattone anticipo;

c) pone definitivamente a carico dei convenuti GENERTEL S.P.A.,

CARMINE e FRANCESCA, in solido,

le spese di C.T.U., come liquidate in via provvisoria in corso di causa.

Così deciso in Nola, 26.6.2025.

Il Giudice

*Dott.ssa Valeria*

